

I beni da confiscare all'evasore fallito che patteggia non vanno al curatore

I crediti in bilancio verso altre società non possono costituire oggetto di confisca diretta

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, con due pronunce depositate ieri, le nn. [41535](#) e [41540](#), precisa talune situazioni attinenti al sequestro ed alla confisca, in via "diretta" e "per equivalente", disposti in relazione al profitto di reati tributari.

La sentenza n. 41535 ribadisce che la **confisca per equivalente** del profitto del reato tributario opera, oltre che in caso di condanna, anche in ipotesi di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (ai sensi del previgente art. 1 comma 143 della L. 244/2007 e dell'attuale art. 12-bis del DLgs. 74/2000).

Essa va applicata pure laddove la stessa non abbia costituito oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta, né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito.

E, infatti, come precisato dalla pronuncia della Cassazione n. [6047/2017](#), la confisca per equivalente – che opera oltre che in caso di condanna, anche, in ipotesi di patteggiamento – va applicata, in quanto obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia costituito oggetto dell'accordo tra le parti (cfr. anche Cass. n. [20905/2017](#) e Cass. n. [43397/2015](#)).

Conclusione, questa, ulteriormente discendente dal fatto che la sentenza di patteggiamento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del **trattamento sanzionatorio** e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice (discrezionalità vincolata quanto alla confisca obbligatoria) si riepanda come in una normale sentenza di condanna; sicché, ove un accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il giudice non è obbligato a riceverlo o a riceverlo per intero.

Né è necessario, per l'assenza di norme che dispongano in senso contrario, che la confisca per equivalente sia **preceduta** dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (cfr. Cass. n. [44445/2013](#)). Peraltro – ricorda la sentenza n. 41535 depositata ieri – la natura sanzionatoria della confisca per equivalente è stata riconosciuta sia dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. [97/2009](#) che da quella delle Sezioni Unite n. [18374/2013](#).

Nella specie, poi, trattandosi di confisca obbligatoria a seguito di un sequestro preventivo disposto anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che aveva "patteggiato", trovano conferma le indicazioni fornite dalla Cassazione a Sezioni Unite n. [29951/2004](#), secondo le quali il sequestro e la confisca prevalgono sullo "spossessamento" realizzato dalla dichiarazione di fallimento (essendo "assolutamente in-

sensibile alla procedura fallimentare"; così Cass. SS.UU. n. 29951/2004). Pertanto è disposta l'impossibilità di dissequestro dei beni in favore del **curatore fallimentare**.

La sentenza n. 41540, invece, si sofferma su taluni profili attinenti alla **confisca "diretta"** del profitto del reato tributario a carico di una società contribuente.

L'impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere transitoria

Rispetto a tale situazione, un passaggio importante è rappresentato dalle precisazioni fornite dalla Cassazione a Sezioni Unite n. [10561/2014](#), secondo cui:

- è consentito, nei confronti di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni "direttamente" riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica;
- non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla **confisca per equivalente** nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno "schermo fittizio";
- non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato;
- la impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere **anche solo transitoria**, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.

Quanto alla **praticabilità** della confisca "diretta" a carico della società contribuente, la pronuncia n. 41540 depositata ieri ritiene corretta la decisione cautelare esaminata di escludere che un attivo societario che si sostanzia nell'indicazione in bilancio di crediti nei confronti di altre società possa costituire oggetto di confisca, trattandosi di somme attualmente non esistenti nel patrimonio della società.

Quanto alla natura di mero **schermo fittizio** di una società (italiana), poi, la decisione in commento sottoli-

nea come la stessa possa emergere dalla circostanza che essa sia **interamente partecipata** da una società straniera (nella specie di diritto scozzese) la cui proprietà risulti suddivisa al 50% tra i due amministratori della società italiana indagati; con la conseguenza che

i conti correnti formalmente intestati alla società italiana possono essere considerati comunque riconducibili agli indagati quali **persone fisiche** (per ulteriori possibili ipotesi in cui è possibile ravvisare una società schermo si veda Cass. n. [1981/2017](#)).